

«PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 1 Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("convenzione"), da ultimo modificata e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.
3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere costituita da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine.

Articolo 2 Norme di origine alternative applicabili

1. Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo ("norme transitorie") sono considerati originari dell'Unione europea o della Confederazione svizzera.
2. Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

Articolo 3 Composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 4 Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

¹

[RS 0.946.31](#)

Articolo 5 Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o la Confederazione svizzera notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Confederazione svizzera avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera.

Appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Indice

Titolo I	Disposizioni generali	3
Art. 1	Definizioni	3
Titolo II	Definizione della nozione di «prodotti originari»	3
Art. 2	Prescrizioni generali.....	3
Art. 3	Cumulo dell'origine	4
Art. 4	Prodotti interamente ottenuti.....	4
Art. 5	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	5
Art. 6	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	5
Art. 7	Unità di riferimento	6
Art. 8	Accessori, pezzi di ricambio e utensili	6
Art. 9	Assortimenti	6
Art. 10	Elementi neutri	6
Titolo III	Requisiti territoriali	6
Art. 11	Principio di territorialità.....	6
Art. 12	Trasporto diretto.....	7
Art. 13	Esposizioni.....	7
Titolo IV	Restituzione o esenzione.....	8
Art. 14	Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi	8
Titolo V	Prova dell'origine	8
Art. 15	Prescrizioni generali.....	8
Art. 16	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED	8
Art. 17	Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED	10
Art. 18	Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.....	11
Art. 19	Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza	11
Art. 20	Separazione contabile	11
Art. 21	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED	11
Art. 22	Esportatore autorizzato.....	13
Art. 23	Validità della prova dell'origine	13
Art. 24	Presentazione della prova dell'origine	13
Art. 25	Importazioni con spedizioni scaglionate	13
Art. 26	Esonero dalla prova dell'origine.....	13
Art. 27	Documenti giustificativi	14
Art. 28	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi.....	14

Art. 29	Discordanze ed errori formali	14
Art. 30	Importi espressi in euro	14
Titolo VI	Metodi di cooperazione amministrativa	15
Art. 31	Cooperazione amministrativa	15
Art. 32	Controllo delle prove dell'origine	15
Art. 33	Composizione delle controversie	15
Art. 34	Sanzioni	15
Art. 35	Zone franche	15
<i>Allegato I all'Appendice I</i>		16
<i>Note introduttive all'elenco dell'Allegato II</i>		16
<i>Allegato II all'Appendice I</i>		16
<i>Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario</i>		16
<i>Allegato III a all'Appendice I</i>		16
<i>Facsimile del certificato di circolazione EUR.1</i>		16
<i>Allegato III b all'Appendice I</i>		16
<i>Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED</i>		16
<i>Allegato IV a all'Appendice I</i>		16
<i>Testo della dichiarazione su fattura</i>		16
<i>Allegato IV b all'Appendice I</i>		16
<i>Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED</i>		16
<i>Allegato V all'Appendice I</i>		17
Elenco delle Parti contraenti che non applicano disposizioni sulla restituzione parziale di cui all'articolo 14, paragrafo 7 della presente appendice		17

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- a) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione di un prodotto;
- c) «prodotto», un prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) «merci», sia i materiali che i prodotti;
- e) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale del 1994² sulle tariffe doganali e sul commercio;
- f) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella Parte contraente nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte contraente esportatrice;
- h) «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, *mutatis mutandis*, alla lettera g);
- i) «valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario delle altre Parti contraenti con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Parte contraente esportatrice;
- j) «capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nella presente Convenzione «sistema armonizzato»³ o «SA»;
- k) «classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) «territori», comprensivi delle acque territoriali;
- n) «autorità doganali della Parte contraente» per l'Unione europea, qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea.

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Prescrizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo pertinente i seguenti prodotti si considerano originari di una Parte contraente quando sono esportati in un'altra Parte contraente:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Parte contraente ai sensi dell'articolo 4;
 - b) i prodotti ottenuti nella Parte contraente utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 5;
 - c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo⁴. Tali merci sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein⁵ o della Norvegia («parti SEE») quando sono esportate, rispettivamente, dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in una Parte contraente diversa dalle Parti contraenti del SEE.
2. L'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all'esistenza di accordi di libero scambio tra la Parte contraente importatrice e le Parti contraenti del SEE.

² RS 0.632.231.3

³ RS 0.632.11

⁴ FF 1992 IV 380

⁵ In considerazione dell'Unione doganale tra Liechtenstein e Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Art. 3 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Parte contraente esportatrice quando sono esportati in un'altra Parte contraente i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein⁶), dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell'Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella Parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Parte contraente esportatrice quando sono esportati in un'altra Parte contraente i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di qualsiasi partecipante al processo di Barcellona, esclusa la Turchia, o qualsiasi altra Parte contraente diversa da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella Parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Parte contraente esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto è considerato originario della Parte contraente esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre Parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario della Parte contraente che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella Parte contraente esportatrice.
4. I prodotti originari delle Parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Parte contraente esportatrice, conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre Parti contraenti.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
 - a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio⁷ sia in vigore tra le Parti contraenti che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la Parte contraente di destinazione;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dalla presente Convenzione; nonché
 - c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle Parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, secondo le rispettive procedure, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

Le Parti contraenti forniscono alle altre Parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi stipulati con le altre Parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le date di entrata in vigore.

Art. 4 Prodotti interamente ottenuti

1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti in una Parte contraente quando sono esportati in un'altra Parte contraente:
 - a) i prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino della Parte contraente esportatrice;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Parte contraente esportatrice, con le sue navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle sue acque territoriali, purché essa eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)–j).

⁶ Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

⁷ RS 0.632.21

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate nella Parte contraente esportatrice;
 - che battono bandiera della Parte contraente esportatrice;
 - che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini della Parte contraente esportatrice o ad una società la cui sede principale è situata nella Parte contraente esportatrice, il cui dirigente o i cui dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Parte contraente esportatrice e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene alla Parte contraente esportatrice o a enti pubblici o a cittadini di detta Parte contraente;
 - il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della Parte contraente esportatrice, nonché
 - il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 per cento, da cittadini della Parte contraente esportatrice.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), quando la Parte contraente è l'Unione europea, si intende uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
- Dette condizioni stabiliscono la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non devono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
- il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco con riguardo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - la scomposizione e la composizione di confezioni;
 - il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
 - la sbucciatura, la snocciolatura, la sguiscatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
 - la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
 - il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)–n);

- q) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Parte contraente esportatrice su quel prodotto.

Art. 7 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione.
2. Ognivolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Art. 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 9 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 10 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Titolo III Requisiti territoriali

Art. 11 Principio di territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Parte contraente esportatrice, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 3 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Le merci originarie esportate da una Parte contraente verso un altro Paese e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, fatto salvo l'articolo 3, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Parte contraente esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:
 - a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Parte contraente esportatrice o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
 - b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
 - i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati, e

- ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte contraente esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Parte contraente esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte contraente esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale Parte contraente con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Parte contraente esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50–63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Parte contraente esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Art. 12 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo pertinente si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Convenzione trasportati direttamente da una Parte contraente all'altra o attraverso i territori delle Parti contraenti in cui è in vigore il cumulo ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del Paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti che fungono da esportatore e importatore.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali della Parte contraente importatrice presentando:
- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dalla Parte contraente esportatrice fino all'uscita dal Paese di transito; o
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente:
 - i) un'esatta descrizione dei prodotti,
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure
 - c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Art. 13 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una Parte contraente verso il Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della Parte contraente importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV Restituzione o esenzione

Art. 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una Parte contraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine in base alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Parte contraente esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, se tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applicano, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 8 e agli assortimenti definiti a norma dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo pertinente.
6. a) Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi bilaterali tra una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, esclusi Israele, le Isole Faerøer e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, se i prodotti sono considerati originari della Parte contraente esportatrice o importatrice senza applicare il cumulo con i materiali originari di una o più Parti contraenti di cui all'articolo 3.
b) Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi bilaterali tra Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia, se i prodotti sono considerati originari di uno di questi Paesi senza applicare il cumulo con i materiali originari di una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3.
7. In deroga al paragrafo 1, la Parte contraente esportatrice può applicare, eccetto per i prodotti che rientrano nei capitoli 1–24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari in conformità delle seguenti disposizioni:
 - a) è prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 4 per cento per i prodotti dei capitoli 25–49 e 64–97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nella Parte contraente esportatrice;
 - b) è prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 8 per cento per i prodotti dei capitoli 50–63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nella Parte contraente esportatrice.
 Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicate dalle Parti contraenti elencate nell'allegato V.
8. Le disposizioni del paragrafo 7 si applicano fino al 31 dicembre 2012 e possono essere rivedute di comune accordo.

Titolo V Prova dell'origine

Art. 15 Prescrizioni generali

1. I prodotti originari di una delle Parti contraenti beneficiano, all'importazione nelle altre Parti contraenti, delle disposizioni degli accordi pertinenti su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;
 - b) un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;
 - c) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione di origine» o «dichiarazione di origine EUR-MED») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi della presente Convenzione beneficiano delle disposizioni degli accordi pertinenti senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Parte contraente esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo pertinente e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte contraente esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Convenzione.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali della Parte contraente esportatrice rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 nei seguenti casi:
 - a) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e:
 - i) i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Parte contraente esportatrice, della Parte contraente importatrice o di una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure
 - ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED;
 - b) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e:
 - i) i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Parte contraente esportatrice o della Parte contraente importatrice, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle altre Parti contraenti, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure
 - ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED;
 - c) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e:
 - i) i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice o della Parte contraente importatrice, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle altre Parti contraenti, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure
 - ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Parte contraente esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice, della Parte contraente importatrice o di una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3 con le quali si applica il cumulo e soddisfano gli obblighi della presente Convenzione, nei seguenti casi:
 - a) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e
 - i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel Paese di origine, oppure
 - ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure
 - iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
 - b) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e
 - i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel Paese di origine, oppure

- ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, oppure
 - iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3;
- c) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e:
- i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel Paese di origine, oppure
 - ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, oppure
 - iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3.
6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
- a) se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con i materiali originari di almeno una delle Parti contraenti:
«CUMULATION APPLIED WITH ... (*nome del Paese/dei Paesi*)»
 - b) se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di almeno una delle Parti contraenti:
«NO CUMULATION APPLIED».
7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente Convenzione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.
9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 17 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
 - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 5.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.
4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
- I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ...) [data e luogo del rilascio]».
6. Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Art. 18 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 19 Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in una Parte contraente, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in tale Parte contraente. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Art. 20 Separazione contabile

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (in appresso denominato «il metodo»).
2. Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente Convenzione.

Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

1. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22; oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6000 EUR.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata nei seguenti casi:
 - a) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e:
 - i) i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice, della Parte contraente importatrice o di una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure
 - ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED;
 - b) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e

- i) i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice o della Parte contraente importatrice, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle altre Parti contraenti, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure
 - ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED;
- c) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e
- i) i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice o della Parte contraente importatrice, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle altre Parti contraenti, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, oppure
 - ii) i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
3. La dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Parte contraente esportatrice, della Parte contraente importatrice o di una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3 con le quali si applica il cumulo e soddisfano gli obblighi della presente Convenzione, nei seguenti casi:
- a) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e
 - i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel Paese di origine, oppure
 - ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure
 - iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
 - b) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e
 - i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel Paese di origine, oppure
 - ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, oppure
 - iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3;
 - c) se i prodotti sono esportati da una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e
 - i) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di almeno una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel Paese di origine, oppure
 - ii) i prodotti possono essere utilizzati nella Parte contraente importatrice come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare dalla Parte contraente importatrice in una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 3, oppure
 - iii) i prodotti possono essere riesportati dalla Parte contraente importatrice in una delle Parti contraenti di cui all'articolo 3.
4. Le dichiarazioni di origine EUR-MED contengono una delle seguenti menzioni in inglese:
- a) se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con i materiali originari di almeno una delle Parti contraenti:
«CUMULATION APPLIED WITH ... (*nome del Paese/dei Paesi*)»
 - b) se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con i materiali originari di almeno una delle Parti contraenti:
«NO CUMULATION APPLIED».
5. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della Parte contraente esportatrice, tutti i docu-

- menti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Convenzione.
6. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED è compilata dall'esportatore scrivendo a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in detti allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
 7. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale della Parte contraente esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
 8. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel Paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 22 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della Parte contraente esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso denominato «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti spedizioni di prodotti in conformità della presente Convenzione a compilare dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri obblighi della presente Convenzione.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Art. 23 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella Parte contraente esportatrice ed è presentata entro detto termine alle autorità doganali della Parte contraente importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della Parte contraente importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della Parte contraente importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 24 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte contraente importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo pertinente.

Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte contraente importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 26 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti agli obblighi della presente Convenzione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 27 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED o da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e soddisfano gli altri obblighi della presente Convenzione, possono consistere, tra l'altro, in:

- 1) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- 2) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Parte contraente interessata, se tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- 3) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Parte contraente interessata, rilasciati o compilati in tale Parte contraente, se tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- 4) certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle Parti contraenti conformemente alla presente Convenzione;
- 5) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Parte contraente interessata in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti gli obblighi di tale articolo.

Art. 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 5.
3. Le autorità doganali della Parte contraente esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali della Parte contraente importatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED loro presentati.

Art. 29 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 30 Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali delle Parti contraenti, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun Paese interessato.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal Paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i Paesi interessati.
4. Un Paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Un Paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una qualsiasi Parte contraente. Nel procedere a detta revisione il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa

Art. 31 Cooperazione amministrativa

1. Le autorità doganali delle Parti contraenti si trasmettono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 32 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio oogniqualvolta le autorità doganali della Parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri obblighi di cui alla presente Convenzione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Parte contraente importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte contraente esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della Parte contraente esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Se le autorità doganali della Parte contraente importatrice decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari di una delle Parti contraenti e se soddisfino gli altri obblighi della presente Convenzione.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 33 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte all'organismo bilaterale istituito dall'accordo pertinente. Le controversie, diverse da quelle riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32, inerenti all'interpretazione della presente Convenzione sono sottoposte al comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della Parte contraente importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale Paese.

Art. 34 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 35 Zone franche

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte contraente importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alla presente Convenzione.

Allegato I all'Appendice I

Note introduttive all'elenco dell'Allegato II

([Vedi pagina 3](#))

Allegato II all'Appendice I

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

([Vedi pagina 8 e segg.](#))

Allegato III a all'Appendice I

Facsimile del certificato di circolazione EUR.1

([CCM EUR. 1](#))

Allegato III b all'Appendice I

Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED

([CCM EUR-MED](#))

Allegato IV a all'Appendice I

Testo della dichiarazione su fattura

([Vedi cifra 2.1](#))

Allegato IV b all'Appendice I

Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

([Vedi cifra 2.1.1](#))

Allegato V all'Appendice I**Elenco delle Parti contraenti che non applicano disposizioni sulla restituzione parziale di cui all'articolo 14, paragrafo 7 della presente appendice**

1. L'Unione europea,
2. gli Stati AELS,
3. la Repubblica di Turchia,
4. lo Stato di Israele,
5. le Isole Færøer,
6. i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.

Appendice II

Disposizioni particolari che derogano alle disposizioni di cui all'Appendice I

Indice

Art. 1	19
Art. 2	19
Allegato I	Scambi commerciali tra l'Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 20
Allegato II	Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare 22
Allegato III	Scambi commerciali tra l'Unione europea e il Regno del Marocco 24
Allegato IV	Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina 26
Allegato V	Ceuta e Melilla 28
Allegato VI	Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra 29
Allegato VII	Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino 30
Allegato VIII	Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 31
Allegato IX	Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco 33
Allegato X	Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina 35
Allegato XI	Scambi commerciali tra gli Stati AELS e la Repubblica tunisina 37
Allegato XII	Scambi commerciali nell'ambito dell'Accordo di libero scambio tra i Paesi arabi del Mediterraneo (Accordo di Agadir) 39
Allegato A	Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale 40
Allegato B	Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale 42
Allegato C	Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale 44
Allegato D	Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale 46
Allegato E	Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale 48
Allegato F	Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale 50

Art. 1

Le Parti contraenti possono applicare negli scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I.

Tali disposizioni particolari figurano negli allegati della presente appendice.

Art. 2

Le merci originarie di Ceuta e Melilla, di Andorra e di San Marino sono considerate prodotti originari nel commercio diagonale di cui all'articolo 3 dell'appendice I, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel Paese di origine.

Allegato I**Scambi commerciali tra l'Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea****Art. 1**

I prodotti elencati di seguito sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I se:

- a) il Paese della destinazione finale è l'Unione europea e :
 - i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari di uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea; oppure
 - ii) questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno dei Paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea; oppure
- b) il Paese di destinazione finale è uno dei Paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e:
 - i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari dell'Unione europea; o
 - ii) questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione europea.

Codice NC	Designazione delle merci
1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
1806 10 30 1806 10 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao <ul style="list-style-type: none"> – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: <ul style="list-style-type: none"> – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucozio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucozio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20 95	– altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg <ul style="list-style-type: none"> – – altre – – – altre
1901 90 99	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci 0401–0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove <ul style="list-style-type: none"> – altri – – altri (esclusi gli estratti di malto) – – – altri
2101 12 98	Altre preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Altre preparazioni a base di tè o di mate
2106 90 59	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove <ul style="list-style-type: none"> – altre – – altre
2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove <ul style="list-style-type: none"> – altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate – – altre – – – altre
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: <ul style="list-style-type: none"> – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande – – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: <ul style="list-style-type: none"> – – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

Codice NC	Designazione delle merci
— — — —	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
— — — —	altre:
— — — —	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola,
— — — —	o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
— — — —	altre

Allegato II**Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare****Art. 1**

I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.

Art. 2 Cumulo nell'Unione europea

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate nell'Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell'Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell'Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 3 Cumulo in Algeria

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione europea, in Marocco o in Tunisia si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell'Algeria solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 4 Prove dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o dell'Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o dell'Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 5 Dichiarazioni del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell'Unione europea o in Algeria, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall'Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari dell'Unione europea o dell'Algeria e soddisfino gli altri obblighi di cui all'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Art. 6 Documenti giustificativi

La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi Paesi, è considerata uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dell'Algeria e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione inviate al cliente, nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Art. 8 Cooperazione amministrativa

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l'Unione europea e l'Algeria si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ognqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui la dichiarazione è stata compilata indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Art. 10 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 11 Zone franchi

1. L'Unione europea e l'Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell'Unione europea o dell'Algeria siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

Allegato III**Scambi commerciali tra l'Unione europea e il Regno del Marocco****Art. 1**

I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.

Art. 2 Cumulo nell'Unione europea

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate nell'Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell'Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell'Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là di quelle contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 3 Cumulo in Marocco

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione europea, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là di quelle contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 4 Prove dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 5 Dichiarazioni del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nella Comunità o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall'Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell'Unione europea o del Marocco e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata «dichiarazione a lungo termine del fornitore», valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Art. 6 Documenti giustificativi

La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi Paesi, è considerata uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati originari dell'Unione europea o del Marocco e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture, bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Art. 8 Cooperazione amministrativa

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l'Unione europea e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Art. 10 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 11 Zone franche

1. L'Unione europea e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell'Unione europea o del Marocco siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

Allegato IV**Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina****Art. 1**

I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.

Art. 2 Cumulo nell'Unione europea

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate nell'Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell'Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell'Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 3 Cumulo in Tunisia

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione europea, in Algeria o in Marocco si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 4 Prove dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 5 Dichiarazioni del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell'Unione europea o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall'Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell'Unione europea o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (in appresso denominata «dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui la dichiarazione è compilata, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Art. 6 Documenti giustificativi

La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi Paesi, è considerata uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, delle fatture, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte da tale dichiarazione e inviato al cliente nonché i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Art. 8 Cooperazione amministrativa

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l'Unione europea e la Repubblica tunisina si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ognqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolla di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte da detta dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

Art. 10 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 11 Zone franchi

1. L'Unione europea e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari dell'Unione europea o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

Allegato V
Ceuta e Melilla**Art. 1 Applicazione della presente Convenzione**

1. Il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di una Parte contraente diversa dall'Unione europea importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Le Parti contraenti diverse dall'Unione europea riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo pertinente e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, la presente Convenzione si applica, *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 2.

Art. 2 Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 12 dell'appendice I, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 dell'appendice I, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari della Parte contraente importatrice o dell'Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 dell'appendice I;
 - 2) prodotti originari della Parte contraente esportatrice diversa dall'Unione europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Parte contraente esportatrice;
 - b) i prodotti ottenuti nella Parte contraente esportatrice nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 dell'appendice I, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 dell'appendice I.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, inserisce il nome della Parte contraente esportatrice o importatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o nelle dichiarazioni di origine o nelle dichiarazioni di origine EUR-MED. Inoltre, se i prodotti sono originari di Ceuta e Melilla, questa indicazione è riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o nelle dichiarazioni di origine o nelle dichiarazioni di origine EUR-MED.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente Convenzione a Ceuta e Melilla.

Allegato VI**Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra**

1. Le Parti contraenti diverse dall'Unione europea accettano come prodotti originari dell'Unione europea, ai sensi della presente Convenzione, i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli 25–97 del sistema armonizzato.
2. La Convenzione si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Allegato VII**Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino**

1. Le Parti contraenti diverse dall'Unione europea accettano come prodotti originari dell'Unione europea, ai sensi della presente Convenzione, i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. La Convenzione si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Allegato VIII**Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea****Art. 1**

I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I se:

- a) il Paese di destinazione finale è la Repubblica di Turchia e:
 - i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari di uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, o
 - ii) questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea; o
- b) il Paese di destinazione finale è uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e:
 - i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari della Repubblica di Turchia, o
 - ii) questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Repubblica di Turchia.

Codice NC	Designazione delle merci
1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
1806 10 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1806 10 90	<ul style="list-style-type: none"> – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isogluicosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isogluicosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20 95	<ul style="list-style-type: none"> – altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg – – altre – – – altre
1901 90 99	<ul style="list-style-type: none"> Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci 0401–0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove – altri – – altri (esclusi gli estratti di malto) – – – altri
2101 12 98	Altre preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Altre preparazioni a base di tè o di mate
2106 90 59(1)	<ul style="list-style-type: none"> Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove – altre – – altre
2106 90 98	<ul style="list-style-type: none"> Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove – altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate – – altre – – – altre
3302 10 29	<ul style="list-style-type: none"> Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande – – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: – – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol – – – – altre:

Codice NC	Designazione delle merci
— — — —	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola,
provenienti	o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
— — — —	altre

- (1) Questo prodotto non è escluso dal cumulo di cui all'articolo 1 del presente allegato negli scambi preferenziali tra la Repubblica di Turchia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Allegato IX**Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco****Art. 1**

I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.

Art. 2 Cumulo in Turchia

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 3 Cumulo in Marocco

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, in Tunisia o in Turchia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 4 Prove dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 5 Dichiarazioni del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Turchia o del Marocco e soddisfino gli altri obblighi di cui all'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell'allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui la dichiarazione è compilata, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Art. 6 Documenti giustificativi

Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia i materiali utilizzati, compilate in uno di questi Paesi, sono considerate come uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o del Marocco e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è allegata la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, delle fatture, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente nonché i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Art. 8 Cooperazione amministrativa

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte da detta dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

Art. 10 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 11 Zone franche

1. La Turchia e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Turchia o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

Allegato X**Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina****Art. 1**

I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.

Art. 2 Cumulo in Turchia

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 3 Cumulo in Tunisia

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Turchia, Algeria o Marocco si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più Paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 4 Prove dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 5 Dichiarazioni del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 costituiscono la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Turchia o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell'allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Art. 6 Documenti giustificativi

La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi Paesi, è considerata uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente nonché i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Art. 8 Cooperazione amministrativa

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte da tale dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
- A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

Art. 10 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 11 Zone franche

1. La Turchia e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Turchia o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

Allegato XI**Scambi commerciali tra gli Stati AELS e la Repubblica tunisina****Art. 1**

I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.

Art. 2 Cumulo in uno Stato AELS

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia si considerano effettuate in uno Stato AELS se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in uno Stato AELS. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari di uno Stato AELS solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 3 Cumulo in Tunisia

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati AELS si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Art. 4 Prove dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato AELS o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato AELS o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato AELS o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Art. 5 Dichiarazioni del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in uno Stato AELS o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dalla Tunisia o dagli Stati AELS che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi Paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Tunisia o negli Stati AELS al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari degli Stati AELS o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi dell'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell'allegato E, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Tunisia o negli Stati AELS rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato F e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Art. 6 Documenti giustificativi

Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto negli Stati AELS o in Tunisia i materiali utilizzati, compilate in uno di questi Paesi, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di uno Stato AELS o della Tunisia e soddisfano gli altri requisiti di cui all'appendice I.

Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Art. 8 Cooperazione amministrativa

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, gli Stati AELS e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da detta dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

Art. 10 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 11 Zone franche

1. Gli Stati AELS e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato AELS o della Tunisia siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

Allegato XII***Scambi commerciali nell'ambito dell'Accordo di libero scambio tra i Paesi arabi del Mediterraneo (Accordo di Agadir)***

I prodotti ottenuti nei Paesi aderenti all'Accordo di libero scambio tra i Paesi arabi del Mediterraneo (Accordo di Agadir) da materiali di cui ai capitoli 1–24 del sistema armonizzato sono esclusi dal cumulo diagonale con le altre parte contraenti se gli scambi di tali materiali non sono liberalizzati nell'ambito degli accordi di libero scambio conclusi tra il Paese di destinazione finale e il Paese di origine dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto.

Allegato A**Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione del fornitore

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

- per produrre queste merci sono stati impiegati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia:

Designazione delle merci fornite ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ^{(2) (3)}
Totale			

- tutti gli altri materiali impiegati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia;
- le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia ⁽⁴⁾
(Luogo e data)	
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)	

(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.

(3) Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

(4) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

Allegato B**Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale**

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a(1), dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia:

Designazione delle merci fornite(2)	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati(3)	Valore dei materiali non originari utilizzati(3) (4)
		Totale	

2. tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia;
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia(5)

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci

da.....

a.....(6)

Mi impegno ad informare immediatamente(1) qualora la dichiarazione non sia più valida.

.....
(Luogo e data)

.....
.....
.....
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1) Nome e indirizzo del cliente.

(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata

si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore in Algeria utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.

- (4) Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

- (5) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

- (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

Allegato C**Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione del fornitore

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che

- per produrre queste merci sono stati impiegati in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia:

Designazione delle merci fornite ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ^{(2) (3)}
Totale			

- tutti gli altri materiali utilizzati in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia per produrre queste merci sono originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia;
- le merci seguenti hanno subito a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia ⁽⁴⁾
(Luogo e data)	
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)	

- (1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempio:

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non origina-

ri. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.

- (3) Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
- (4) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

Allegato D**Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale**

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a(1), dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia i seguenti materiali non originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia:

Designazione delle merci fornite(2)	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati(3)	Valore dei materiali non originari utilizzati(3) (4)
		Totale	

2. tutti gli altri materiali utilizzati in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia per produrre queste merci sono originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia;
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia(5)

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci

da.....

a.....(6)

Mi impegno ad informare immediatamente(1) qualora la dichiarazione non sia più valida.

.....
(Luogo e data)

.....
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1) Nome e indirizzo del cliente.

(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura

differenti, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.

- (4) Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

- (5) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Turchia, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

- (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

Allegato E**Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione del fornitore

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

- per produrre queste merci sono stati impiegati in uno Stato AELS o in Tunisia i seguenti materiali non originari di uno Stato AELS o della Tunisia:

Designazione delle merci fornite ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ^{(2) (3)}
Totale			

- tutti gli altri materiali utilizzati in uno Stato AELS o in Tunisia per produrre queste merci sono originari di uno Stato AELS o della Tunisia;
- le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali pa-neuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia ⁽⁴⁾
(Luogo e data)	
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)	

(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non

originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi:
La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato AELS ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dello Stato AELS descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati» senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
(3) Per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato AELS o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(4) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».

Allegato F**Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale**

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a⁽¹⁾, dichiaro che:

- per produrre queste merci sono stati impiegati in uno Stato AELS o in Tunisia i seguenti materiali non originari di uno Stato AELS o della Tunisia:

Designazione delle merci fornite ⁽²⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ^{(3) (4)}
		Totale	

- tutti gli altri materiali utilizzati in uno Stato AELS o in Tunisia per produrre queste merci sono originari di uno Stato AELS o della Tunisia;
- le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali pa-neuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia ⁽⁵⁾

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci
da.....

a.....⁽⁶⁾

Mi impegno ad informare immediatamente⁽¹⁾ qualora la dichiarazione non sia più valida.

.....
.....
.....
(Luogo e data)

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1) Nome e indirizzo del cliente.

(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi:
La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato AELS ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dello Stato AELS descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
- (4) Per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato AELS o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
- (5) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
- (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.